

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 510

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2006

Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-*septies* del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di razionalizzare le disposizioni del codice di procedura penale in materia di intercettazioni telefoniche, ma soprattutto di conciliare diritti fondamentali, talvolta apparentemente inconciliabili, come il diritto all'informazione e i diritti alla riservatezza e alla tutela della persona.

L'articolo 1 estende alle intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche le disposizioni relative alle intercettazioni e comunicazioni telefoniche, salve specifiche diverse disposizioni. L'articolo 2 fissa un limite per la proroga di intercettazioni di comunicazioni tra presenti, in considerazione della particolare invasività di tale mezzo d'indagine. Trattasi di opportune disposizioni razionalizzatrici.

Il nucleo della riforma è contenuto negli articoli 3 e 4 che dettano una disciplina del tutto nuova dell'inserimento dei risultati delle intercettazioni nel procedimento.

Disposto che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi al pubblico ministero non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo, si prevede che essi siano custoditi in un archivio riservato, istituito dall'articolo 7, che detta norme minuziose per garantirne l'effettiva riservatezza. Quindi il pubblico ministero provvede, da solo, ad un primo vaglio scegliendo motivatamente verbali e registrazioni che ritiene rilevanti, che vengono trasmessi al giudice per il deposito, mentre gli altri restano nell'archivio riservato.

Il giudice effettua un secondo vaglio, disponendo il deposito di quelli che, a sua volta, ritiene rilevanti e dei quali non sia vietata l'utilizzazione, restituendo gli altri al pubblico ministero perchè li custodisca nell'archivio riservato.

L'acquisizione dei verbali e delle registrazioni depositate avviene in apposita udienza, prima della quale i difensori possono con particolari cautele esaminare anche gli atti custoditi nell'archivio riservato, eventualmente chiedendone l'acquisizione. Sino a quando non sia disposta l'acquisizione, verbali e registrazioni restano coperti da segreto, così come restano segreti tutti i verbali e le registrazioni non acquisite.

È questa una novità rilevante perchè la violazione del segreto è punita severamente (articolo 8), anche se avvenga solo per colpa e - novità ancora più rilevante - la rivelazione è punita anche se avvenga a opera di soggetti estranei al processo, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, quando dalla rivelazione derivi la lesione del diritto alla riservatezza.

Per tale via, la libertà di informazione - caposaldo di una società democratica - si coordina con la tutela della persona, anch'essa valore irrinunciabile di una società democratica.

Non la semplice divulgazione di un atto coperto dal segreto (alla cui violazione non abbia concorso) viene addebitata al giornalista, ma solo la rivelazione di atti coperti dal segreto che leda la dignità della persona.

Si pone così un limite all'informazione non a tutela di un bene astratto (il segreto o l'efficacia delle indagini), ma a tutela di un interesse primario della persona concreta, secondo un bilanciamento che (ovviamente con diversi presupposti) è già nel nostro ordinamento a proposito della diffamazione e che si trova ripreso nel secondo comma dell'articolo 617 del codice penale a proposito della rivelazione del contenuto di intercettazioni abusive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle intercettazioni indicate nel comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito».

Art. 2.

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata più di due volte. Nel corso dello stesso procedimento, il pubblico ministero può richiedere una nuova intercettazione di comunicazioni tra presenti nello stesso luogo solo quando sopravvengano nuovi elementi che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini».

Art. 3.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico mini-

stero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.»;

b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (*Trasmissione e deposito dei verbali*). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perchè riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ovvero non oltre il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni qualora le registrazioni siano numerose.

3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

4. Con lo stesso decreto indicato nel comma 3, il giudice fissa apposita udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni, dandone avviso al pubblico ministero e ai difensori della parti. Ai

difensori è anche dato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. Gli avvisi sono comunicati ai difensori almeno quindici giorni prima dell'udienza.

5. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, i difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

6. Se la trasmissione dei verbali di cui al comma 1 è effettuata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio il giudice prima di procedere ai sensi degli articoli 418 e 419, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 e gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 sono effettuati contestualmente a quelli di cui agli articoli 418 e 419. L'udienza di cui all'art. 268-ter si svolge contestualmente all'udienza preliminare.

7. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 416 non si applica ai verbali custoditi nell'archivio riservato.

Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1. Nell'udienza il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.

2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

3. I verbali e le registrazioni rimangono coperti da segreto fino a quando non ne sia stata disposta l'acquisizione.

4. Il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei

flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.

Art. 268-quater. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Per le operazioni di trascrizione si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possano estrarre copia.

4. Se prima della conclusione delle operazioni di trascrizione è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

Art. 268-quinquies. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero perchè le custodisca nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

Art. 268-sexies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando,

ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.

3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre su specifica e motivata richiesta delle parti l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

Art. 5.

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.»;

b) nel comma 2, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tuttavia gli interessati o il pubblico ministero, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, anche quando la distruzione è chiesta contestualmente all'archiviazione».

Art. 6.

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi alla autorità

competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (*Archivio riservato delle intercettazioni*). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.

2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 617-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 617-*septies* (*Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*). - 1. Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperte da segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Se l'agevolazione è soltanto colposa la pena è della reclusione fino a un anno.

3. La pena prevista dal primo comma si applica anche a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate in un procedimento penale e coperto da segreto quando dalla rivelazione derivi una lesione del diritto alla riservatezza.

4. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo e dal terzo comma e della reclusione da due mesi a due anni nei casi previsti dal secondo comma».

